

ALLEGATO B



Comune di San Donato Milanese

*REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
IRPEF
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)*

ooo

Approvato con deliberazione consiliare n. 52 del 19 novembre 2011

Modificato con deliberazione consiliare n. del

Articolo 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della podestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, disciplina le modalità di istituzione e variazione dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del D.LGS. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23, "Disposizioni in materia di federalismo fiscale".

Articolo 2

DISCIPLINA

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono variare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF e, eventualmente, prevedere una soglia di esenzione dell'addizionale in presenza di determinati requisiti reddituali dei soggetti passivi.

Articolo 3

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale, che non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1, comma 142, lett. A) della Legge n. 296 del 27.12.2006, è determinata nella misura di 0,8 punti percentuali.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della citata Legge n. 296/2006.

Articolo 4

SOGGETTO ATTIVO

1. L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è dovuta al Comune di San Donato Milanese dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente.

Articolo 5

SOGGETTO PASSIVO

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota indicata all'art. 3 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 6

ESENZIONI

1. L'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non supera l'importo di euro 23.000,00 (ventitremila).
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 23.000,00 (ventitremila)

l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

3. Il termine per la variazione della soglia di esenzione di cui sopra è stabilito entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione.

Articolo 7

VERSAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Articolo 8

SOGGETTI RESPONSABILI

2. Responsabile del procedimento di variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile dei tributi locali come la vigente disciplina normativa prevede che ogni Comune designi un Funzionario Responsabile cui attribuire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni tipo di attività organizzativa e gestionale relativa alle singole imposte e tasse di pertinenza comunale;

Articolo 9

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2026.